

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1656

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(RUGGIERO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(MARTINO)**

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(LUNARDI)**

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997

*Presentato il 26 settembre 2001*

ONOREVOLI DEPUTATI! — In occasione della XV Conferenza idrografica internazionale, tenutasi a Monaco Principato dal 14 al 25 aprile 1997 è stata approvata una proposta di modifica dell'articolo XXI della Convenzione in oggetto.

La modifica in questione, adottata con decisione n. 13, Emendamento alla Convenzione (PRO 44), prevede l'inserimento di un nuovo paragrafo, il numero 4 che recita:

« Ciascuna modifica della Convenzione non entrata in vigore all'apertura della successiva sessione ordinaria è nulla,

salvo decisione contraria della Conferenza ».

Tale decisione è stata adottata tenuto conto che numerose proposte di emendamento, approvate dalle Conferenze precedenti e non entrate in vigore sul piano internazionale a causa della mancanza del *quorum* di ratifiche previsto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3 della Convenzione (che prevede l'approvazione delle modifiche esaminate dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei Paesi presenti alla Conferenza), intralciano notevolmente i lavori della Conferenza medesima.

L'Emendamento in esame consente alla Conferenza di far decadere le proposte di modifica che, entro un tempo ragionevole, 5 anni — spazio temporale tra una Conferenza e l'altra — non siano entrate in vigore.

L'Emendamento in questione non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio

dello Stato, oltre alla quota d'Istituto (che grava sul bilancio del Ministero della difesa), che il nostro Paese versa annualmente all'Organizzazione idrografica internazionale nella qualità di Stato membro, né prevede modifiche all'attuale normativa interna.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La necessità di recepire il presente Atto internazionale con un provvedimento normativo, discende dal fatto che trattandosi di una modifica di una Convenzione internazionale a suo tempo ratificata, il medesimo strumento è necessario adottare ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

La Convenzione idrografica internazionale è infatti stata oggetto di apposito provvedimento autorizzativo di ratifica, la legge 15 novembre 1973, n. 925. Poiché l'Atto internazionale in oggetto incide nel contenuto della Convenzione istitutiva, pur in presenza di un meccanismo automatico per il recepimento delle modifiche, previsto nella Convenzione base, che rende il nostro Paese adempiente sul piano internazionale, si rende tuttavia necessario sul piano interno adottare uno strumento analogo a quello adottato per la ratifica dell'Atto a cui si riferisce.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cette proposition de modification résulte de la Décision n° 13 de la XV<sup>e</sup> Conférence, qui est ainsi libellée en ce qui concerne la Convention :

Article XXI de la Convention :

(Texte français)

DECISION No.13 - AMENDEMENT A LA CONVENTION (PRO 44)

Il a été décidé d'amender comme suit l'Article XXI de la Convention relative à l'Organisation Hydrographique Internationale :

Ajouter le nouveau paragraphe 4 suivant :

« 4. *Toute modification de la Convention qui n'est pas entrée en vigueur à l'ouverture de la session ordinaire suivante est caduque sauf décision contraire de la Conférence.* »

(Texte anglais)

DECISION No.13 - AMENDMENT TO THE CONVENTION (PRO 44)

It was decided to amend Article XXI of the IHO Convention as follows :

Add the following new paragraph 4 :

« 4. *Any amendment to this Convention that has not entered into force is null and void at the opening of the next Ordinary Session, unless the Conférence decides otherwise.* »

Aux termes de l'article XXI (2 et 3) de la Convention :

« Les propositions de modification sont examinées par la Conférence qui se prononce à leur égard à la majorité des deux tiers des Gouvernements membres représentés à la Conférence. Lorsqu'une proposition de modification a été approuvée par la Conférence, le Président du Comité de direction prie le Gouvernement de la Principauté de Monaco de la soumettre à toutes les Parties contractantes.

« La modification entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes trois mois après que les notifications d'approbation des deux tiers des Parties contractantes ont été reçues par le Gouvernement de la Principauté de Monaco. Celui-ci en informe les Parties contractantes et le Président du Comité de direction, en précisant la date d'entrée en vigueur de la modification. »

Conformément aux dispositions ci-dessus reproduites, la Direction des Relations Extérieures de la Principauté de Monaco serait très obligée aux Ministères des Affaires Etrangères des Etats parties à la Convention relative à l'Organisation Hydrographique Internationale, de bien vouloir lui faire savoir si la proposition de modification dont il s'agit recueille l'approbation de leurs Gouvernements. *M*

Elle saisit cette occasion pour leur renouveler les assurances de sa haute considération./.

Monaco, le 23 NOV. 1998



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

Tale proposta di emendamento risulta dalla Decisione n° 13 della XV<sup>a</sup> Conferenza, formulata come segue per quanto concerne la Convenzione:

Articolo XXI della Convenzione:

(Testo francese)

DECISIONE N.13 - EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE (PRO 44)

E' stato deciso di modificare come segue l'Articolo XXI della Convenzione relativa all'Organizzazione Idrografica Internazionale :

Aggiungere il seguente nuovo paragrafo 4 :

<<4. *Ciascuna modifica della Convenzione non entrata in vigore all'apertura della successiva sessione ordinaria, è nulla salvo diversa decisione della Conferenza.*

Ai sensi dell'articolo XXI (2 e 3) della Convenzione:

<< Le proposte di emendamento sono esaminate dalla Conferenza, che si pronuncia in merito, a maggioranza di due terzi dei Governi membri rappresentati alla Conferenza. Quando una proposta di emendamento è stata approvata dalla Conferenza, il Presidente del Comitato di Direzione invita il Governo del Principato di Monaco a sottoporre tale proposta a tutte le Parti contraenti.

<< L'emendamento entra in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti, passati tre mesi da quando le notifiche di approvazione di due terzi delle Parti contraenti sono state ricevute dal Governo del Principato di Monaco. Quest'ultimo ne informa le Parti contraenti ed il Presidente del Comitato di Direzione, specificando la data di entrata in vigore dell'emendamento.>>

In conformità alle disposizioni di cui sopra, la Direzione degli Affari Esteri del Principato di Monaco sarà grata ai Ministeri degli Affari Esteri degli Stati Parte della Convenzione relativa all'Organizzazione Idrografica internazionale, di farle cortesemente sapere se la proposta di emendamento in oggetto riscuote l'accordo dei loro Governi.

La Direzione si avvale della presente occasione per rinnovare loro i sensi della sua più alta considerazione.

Monaco, il 23 novembre 1998

